



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEL COMUNE DI
GRAMMICHELE**

Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 15-04-2014

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è regolamentato nel Comune di Grammichele, l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti i tributi locali.
2. L'accertamento con adesione può essere attivato anche solo per alcuni anni suscettibili di definizione.
3. Nel caso di più soggetti obbligati solidalmente, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento integrale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.
5. Resta fermo in ogni caso il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi, e di sospendere gli effetti dell'atto.
6. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione da parte del soggetto che ha emesso l'atto di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare insieme a questo ultimo anche l'atto modificato o confermato.
7. Non possono essere oggetto di transazione le controversie relative ad omesso versamento in tutto od in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente quando risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso o a seguito di giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
8. Esulano altresì dal campo applicativo tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
9. Non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione i tributi e relative sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su domanda del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Responsabile del procedimento, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia allo stesso un invito a comparire con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria e degli elementi sui quali si fonda l'accertamento;
- b. dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c. della data e del luogo della comparizione;
- d. delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione

2. agevolata di cui al comma 7;

a. dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, di cui al punto precedente.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata comparizione del contribuente, non giustificata da causa di forza maggiore o non preventivamente comunicata e concordata con il responsabile del provvedimento, nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 5.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

7. Il procedimento per la definizione dell'accertamento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.

8. Il contribuente può, in alternativa, prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura della sanzioni applicabili indicata nell'articolo 10 è ridotta alla metà.

9. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. L'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi acquisiti nel corso della procedura ancorchè forniti dal contribuente stesso.

ART. 5 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, domanda di accertamento con adesione.

2. Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni, o verifiche, o siano stati richiesti dati o inviati questionari relativamente ai tributi comunali oggetto del presente regolamento, può presentare domanda di accertamento con adesione.

3. La proposta di definizione dell'accertamento deve essere richiesta all'ufficio tributi con domanda in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata telematicamente tramite P.E.C. e presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nella domanda dovranno essere indicati le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente nonché un recapito telefonico, e potranno essere indicati gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a definizione; inoltre si riconosce al contribuente stesso la possibilità di chiedere all'ufficio di formulargli una eventuale proposta di accertamento per una possibile definizione.

4. L'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia alla domanda di definizione.

5. La presentazione della domanda produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

6. Nel caso di più soggetti coobbligati, la sospensione di cui al comma precedente ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

8. La mancata comparizione, non motivata, del contribuente nel giorno indicato nell'invito e entro i cinque giorni successivi, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

10. A seguito delle definizioni dell'accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

11. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.

12. All'atto del perfezionamento della definizione della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

ART. 6 – CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare da terzi muniti di apposita procura generale o speciale conferita per iscritto con firma autenticata.

2. I soggetti diversi dalla persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia.

3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente è tenuto ad esibire i documenti originali in proprio possesso, che ritiene utili per la definizione dell'accertamento, e ne deposita copia presso l'ufficio. Qualora, concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è possibile per il contribuente chiederne la definizione negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

7. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

ART. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora, a seguito del contraddittorio, l'Ufficio ed il contribuente o suo procuratore pervengano alla definizione del tributo, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del Tributo.

2. Nell'atto di definizione dell'accertamento con adesione vanno indicati:

a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione,

b) le motivazioni della definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti,

c) le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi

d) le modalità, i termini e le eventuali garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.

ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'unico pagamento o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Il versamento va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione. Entro lo stesso termine va effettuato il versamento della prima rata in caso di pagamento rateale o dell'intero importo in caso di unico pagamento. In caso di pagamento rateale per quelle successive alla prima vi è un aggravio di interessi legali.

3. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti e vigenti tempo per tempo.

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, dal versamento della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, le somme non versate saranno rimosse in forma coattiva.

7. Al contribuente viene data la possibilità di sanare i ritardati versamenti delle rate successive alla prima attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, così come previsto per le imposte dirette.

ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha

formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte nella misura prevista dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218, e successive modificazioni, se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli domanda di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

ART. 11 – PRINCIPI PARTICOLARI PER LE AREE EDIFICABILI - LINEE GUIDA ADOZIONE CRITERI

1. In caso di accertamento con adesione applicato ad aree edificabili è possibile riconoscere i presenti principi che dovranno essere adottati con apposita proposta deliberativa del Settore Tecnico approvata dalla Giunta Municipale al fine di stabilire e quantificare alcuni criteri di deprezzamento del valore ai fini ICI/IMU delle aree edificabili in presenza dei seguenti elementi che influiscano negativamente su tale valore:

- a) configurazione geometrica del lotto;
- b) difficoltà di accesso al lotto;
- c) distanze dai confini;
- d) distanze dai fabbricati esistenti o con concessione edilizia in corso;
- e) distanze da strade e corsi d'acqua;
- f) presenza di vincoli quali elettrodotti, gasdotti, metanodotti e simili;
- g) vincoli nei confronti di terzi, purché risultanti da atti ufficiali;

- h) regime di salvaguardia in caso di varianti agli strumenti urbanistici;
- i) capacità edificatoria di modestissima entità;
- j) superficie inferiore al lotto minimo previsto per l'edificazione;
- k) presenza di fabbricati nel lotto di proprietà;
- m) la seguente dicitura: "Distanza dalla linea ferrata che pregiudica o limita l'edificazione";
- n) la seguente dicitura "Lotto interamente o parzialmente destinato a strada e/o via di transito";
- o) "Lotto sprovvisto di piano di lottizzazione qualora previsto negli strumenti urbanistici";
- p) la seguente dicitura: "Caratteristiche geomorfologiche che comportano incisive opere di modellamento del terreno per l'edificazione (presenza di versanti, scarpate, etc).

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

ART. 13 – VIGENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione che lo ha approvato.